



REGOLAMENTO D'USO DEL "PARCO DEI MUGHETTI" **PARCO LOCALE D'INTERESSE SOVRACOMUNALE**

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente Regolamento d'Uso disciplina le modalità di accesso, fruizione, prelievo e uso delle risorse dell'intero territorio del Parco dei Mughetti, nel rispetto delle competenze assegnate ai Comuni aderenti e tenuto conto delle competenze delle Province e della Regione Lombardia.

ART. 2 – PRELIEVO DELLE RISORSE

Le attività di prelievo delle risorse ambientali del Parco dei Mughetti sono disciplinate dalle disposizioni vigenti di carattere regionale e provinciale; in particolare:

- per l'attività agricola, selvicolturale e di raccolta funghi: Legge Regionale n. 31/2008, Regolamento Regionale n. 5/2007 e s.m.i.;
- per l'attività venatoria: Legge Regionale n. 26/1993 e s.m.i.;
- per l'attività di raccolta della flora spontanea, monitoraggio delle specie esotiche invasive e protezione della piccola fauna: Legge Regionale n. 10/2008 e s.m.i.;

ART. 3 – DIVIETI

All'interno del territorio del Parco dei Mughetti è vietato:

- danneggiare, disturbare, catturare o uccidere fauna selvatica, raccogliere o distruggere nidi e tane, fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria. Sono fatte salve le catture a scopo scientifico o gestionale autorizzate dalle Province. Le stesse Province o i Comuni, secondo le rispettive competenze, possono disporre o autorizzare abbattimenti e prelievi di animali esotici o randagi, qualora essi comportino squilibrio degli ecosistemi, ovvero per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità;
- estirpare, danneggiare o raccogliere a fini di commercializzazione la cortica erbosa, le radici, i bulbi, i tuberi, i rizomi e le parti aeree della flora spontanea protetta e regolamentata della Regione Lombardia;
- introdurre specie vegetali o animali esotiche (in particolare Gambero rosso della Louisiana, Testuggine dalle orecchie rosse e altre tartarughe acquatiche, Scoiattolo grigio);
- alterare il regime e la composizione delle acque, deviare ed occultare corsi d'acqua, risorgive o canali, modificare l'assetto idrografico ed idrogeologico;
- prelevare e derivare acqua dal reticolo idrico principale e minore senza specifica autorizzazione degli Enti competenti;
- sopprimere, interrompere o deviare strade campestri o forestali, in assenza di autorizzazione del Comune competente previo parere tecnico dell'Ufficio Operativo del Parco;
- impiegare materiali artificiali (anche se riciclati) per la manutenzione delle strade campestri e forestali;
- produrre suoni o rumori che possano arrecare disturbo alla fauna selvatica;
- accendere fuochi all'aperto, fatta eccezione per le finalità agricole e secondo le norme sovraordinate;
- utilizzare esplosivi o fiamme libere (ad esempio petardi, fuochi d'artificio, lanterne volanti);
- il campeggio, salvo l'attendamento occasionale per massimo 48 ore di gruppi scoutistici ed escursionistici ad esclusivo fine educativo e ricreativo, previa autorizzazione del Comune competente, sentito l'Ufficio operativo, e consenso del proprietario o conduttore del fondo;
- bivaccare al di fuori delle aree di sosta attrezzate;
- condurre cani senza guinzaglio, fatta eccezione per le attività regolate da norme sovraordinate;



- calpestare e danneggiare le colture, gli incolti e i prati, rimanendo sulle strade campestri e i sui percorsi esistenti;
- abbandonare, stoccare, spandere e/o disperdere rifiuti di qualsiasi genere, o ammassare anche temporaneamente materiali di qualsiasi natura fuori dalle aree consentite;
- installare cartelli e manufatti pubblicitari e non, di qualunque natura e scopo, fatta eccezione per la segnaletica di interesse pubblico e per quella ritenuta necessaria, approvata ed autorizzata dal Comune competente previo parere dell'Ufficio Operativo del Parco;
- costituire nuovi fondi chiusi, salva la recinzione delle pertinenze edilizie secondo le norme degli strumenti urbanistici vigenti, nonché delimitazioni in legno, eventualmente accompagnate da siepi, a tutela di attività agricole particolarmente vulnerabili;
- realizzare orti privati a scopo hobbistico nelle aree classificate come "agricole" dagli strumenti urbanistici comunali;
- effettuare la pulizia (trinciatura) dei bordi dei terreni agricoli nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settembre. È sempre vietato l'utilizzo di prodotti chimici;
- svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del Parco.

ART. 4 – ACCESSO E CIRCOLAZIONE

1. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente sulle strade sovracomunali e comunali, nelle aree di parcheggio e di servizio e nell'ambito delle pertinenze degli edifici e delle attrezzature esistenti o in costruzione. Nelle strade campestri e forestali interne al Parco (consortili, vicinali o interpoderali) è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli a motore esclusi:
 - i mezzi agricoli;
 - i mezzi di servizio, vigilanza e pronto intervento dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici o Enti di erogazione di servizi pubblici;
 - i mezzi dei proprietari o conduttori dei terreni serviti dalle suddette strade, nonché quelli necessari per l'esecuzione di lavori o attività temporanee autorizzate e per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.
2. All'interno del Parco la circolazione pedonale è libera, con esclusione delle aree coltivate, delimitate o recintate e nel rispetto della proprietà privata; la circolazione in bicicletta e a cavallo è limitata a itinerari a ciò predisposti ed alle strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali.

ART. 5 - MANIFESTAZIONI

1. Le manifestazioni di carattere sportivo e folkloristico all'interno del Parco sono soggette a nulla osta da parte del Comune territorialmente competente, previo parere tecnico dell'Ufficio Operativo del Parco che verifica la compatibilità ambientale e la compatibilità con altre iniziative già programmate. La richiesta di nulla osta dovrà pervenire al Comune territorialmente competente trenta giorni prima della data della manifestazione e dovrà riportare: recapiti del richiedente/responsabile, nome e programma della manifestazione, numero atteso di partecipanti, luogo dello svolgimento e dichiarazione sul consenso dei proprietari dei fondi interessati.
2. L'attività di "Softair" viene considerata come manifestazione di carattere sportivo. Il presente comma disciplina le modalità di autorizzazione e svolgimento di tale manifestazione all'interno del territorio del Parco con esclusione degli spazi già individuati ed autorizzati da parte dei Comuni territorialmente competenti (es. ex-Minicava di Uboldo).
Lo svolgimento di manifestazioni di "Softair":
 - è consentito solo una volta alla settimana nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 28 febbraio di ogni anno;



- è vietato nelle aree agricole coltivate, a prato o a riposo vegetativo, nonché ad una distanza inferiore a 10 metri da corsi d'acqua e altre aree umide (stagni e risorgive);
- è vietato sul sedime delle strade campestri e forestali interne al Parco (comunali, consorziali, vicinali o interpoderali);
- è consentito solo nelle aree classificate come "bosco" ai sensi della normativa regionale, con esclusione del "Bosco Borromeo" e del "Bosco dei Guasti" di Origgio. Le aree di svolgimento della manifestazione dovranno essere delimitate con idonea segnaletica temporanea da rimuovere al termine della stessa;
- è limitato ad una partecipazione massima di 50 persone in contemporanea.

Tutte le Associazioni che intendono organizzare una manifestazione di "Softair" devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio operativo, previa presentazione di Atto Costitutivo, Statuto e Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi.

La manifestazione è soggetta a nulla-osta da parte del Comune competente come riportato nel comma precedente, inoltre l'Associazione organizzatrice deve dare comunicazione dello svolgimento al Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente.

L'Associazione organizzatrice deve controllare che i partecipanti utilizzino solo pallini biodegradabili e che il trasporto delle attrezzature di gioco avvenga in apposite sacche.

In caso di violazione delle suddette norme, l'Associazione organizzatrice sarà punita con l'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento per le manifestazioni ed attività non autorizzate.

ART. 6 – TUTELA DEI SISTEMI VERDI

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intendono per "sistemi verdi" le siepi arbustive, i filari arborei, gli alberi (o gli arbusti) isolati e le macchie boscate non classificabili come bosco per dimensione.
2. È sempre vietato danneggiare, ridurre ed eliminare i sistemi verdi.
3. Nel caso di realizzazione di opere di pubblica utilità interferenti con i sistemi verdi, questi dovranno essere sempre ripristinati al termine dei lavori, previo progetto di ripristino sottoposto al parere vincolante dell'Ufficio Operativo del Parco.
4. Tra il 15 ottobre e il 31 marzo sono consentiti gli interventi di manutenzione e i tagli colturali e razionali di maturità dei sistemi verdi. Gli interventi per la difesa fitosanitaria e per la messa in sicurezza, come il taglio di esemplari morti o deperenti, sono consentiti durante tutto l'anno.
5. Negli interventi di manutenzione sono vietate le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità di alberi e arbusti.
6. Nei tagli colturali si applicano le seguenti norme:
 - turno minimo pari a tre anni per le formazioni di essenze esotiche infestanti e di ciliegio tardivo, dieci anni nelle formazioni di robinia e per le siepi arbustive, venti anni nelle formazioni di specie da seme;
 - obbligo di rilascio di tutte le riserve di specie arboree autoctone, salvo in caso di deperimento o morte o pericolo per persone o cose, nelle formazioni di essenze esotiche infestanti, di ciliegio tardivo e di robinia;
 - taglio a ceduo semplice, ovvero senza rilascio di matricine, consentito esclusivamente nei sistemi verdi composti da essenze esotiche infestanti e ciliegio tardivo, oppure in caso di difesa fitosanitaria e incolumità pubblica;
 - taglio di diradamento fino ad un massimo del 40% del corteggio arboreo/arbustivo in tutti gli altri casi, selezionando solo gli esemplari di età pari o maggiore al turno;
 - gli scarti delle lavorazioni (es. ramaglie e cimali), dovranno essere allontanati e smaltiti oppure sminuzzati mediante triturazione e distribuiti nell'area di intervento. È vietato procedere alla bruciatura in loco.



7. È sempre obbligatorio sostituire gli alberi (o gli arbusti) tagliati se appartenenti a essenze non pollonifere o in caso di mancata rinnovazione entro un anno dal taglio. Nel caso di alberi (o arbusti) isolati, la sostituzione è obbligatoria anche per causa di deperimento o morte naturale. In tal caso, i soggetti privati potranno anche avvalersi di contributi economici dell'Ente gestore del Parco.
8. Gli interventi consentiti devono essere attuati previa comunicazione all'Ufficio Operativo del Parco, che potrà fornire delle prescrizioni sulle modalità operative e sui ripristini.

ART. 7 – ELENCO SPECIE VEGETALI AMMESSE

Per la formazione di nuovi boschi e sistemi verdi, rimboschimenti, miglorie forestali e recuperi ambientali è consentito l'utilizzo delle seguenti specie considerate autoctone, salvo specifiche indicazioni degli Enti forestali o prescrizioni per la difesa fitosanitaria:

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino (*)
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i>	Castagno
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cornus mas</i>	Corniolo (*)
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello (*)
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo (*)
<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino (*)
<i>Euonymus europaeus</i>	Berretto da prete o fusaggine (*)
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Ligustrum vulgaris</i>	Ligustro (*)
<i>Morus ssp</i>	Gelso
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio selvatico
<i>Prunus padus</i>	Pado
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo (*)
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Rhamnus frangula</i>	Frangola (*)
<i>Rosa canina</i>	Rosa canina (*)
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix ssp</i>	Salicone e Salici
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco (*)
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrano
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum lantana</i>	Viburno lantana (*)
<i>Viburnum opulus</i>	Viburno palla di neve (*)

**specie arbustive*



ART. 8 - VIGILANZA

Nel Parco dei Mughetti la vigilanza è esercitata dai singoli Comuni sul territorio di propria competenza attraverso i nuclei di Polizia Locale, nonché gli organi di Polizia Giudiziaria e Amministrativa dello Stato, della Regione e della Provincia, ciascuno per quanto di competenza. La vigilanza potrà inoltre essere svolta dalle Guardie Ecologiche Volontarie, previa intesa tra i Comuni del Parco e l'Ente organizzatore del servizio.

ART. 9 – SANZIONI

1. Ogni infrazione delle norme del presente Regolamento, che potrà essere accertata dalle autorità competenti, sarà sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa, qualora non integri estremi di reato perseguibili penalmente.
A tal fine l'Ente gestore provvede, in via generale e per ciascuna specie di violazione, a determinare la somma minima e massima della sanzione, anche per il conseguente pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16, legge 24 novembre 1981 n° 689.
Tale determinazione, in sede di prima applicazione, è rappresentata dalla tabella Allegato "A" al presente regolamento, da aggiornarsi periodicamente. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi e di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.
2. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni applicate verranno versati agli Enti competenti oppure, in caso di competenza comunale, verranno introitati in un apposito capitolo di bilancio del Parco ed utilizzati per sostenere le spese di gestione.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge e le disposizioni provinciali e regionali in materia.

Approvazione con D.C.C. n. 7	del 26/02/2024	del Comune di Origgio
Approvazione con D.C.C. n. 40	del 24/10/2023	del Comune di Uboldo
Approvazione con D.C.C. n. 50	del 27/11/2023	del Comune di Cerro Maggiore
Approvazione con D.C.C. n. 3	del 22/01/2024	del Comune di Gerenzano



ALLEGATO A - SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

Violazione di norme e prescrizioni	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento normativo
Danni alla fauna selvatica o a tane e nidi Danni alla flora spontanea protetta e regolamentata	€ 50	€ 500	Art. 13 c4 L.R. 10/2008
Introduzione di specie animali esotiche	€ 200	€ 2.000	Art. 13 c5 L.R. 10/2008
Introduzione di specie vegetali esotiche	€ 111 ogni 100 mq di bosco	€ 333 ogni 100 mq di bosco	Art. 61 c5 quater L.R. 31/2008
Violazione alle prescrizioni sui corsi d'acqua	Sanzioni previste dal R.D. 523/1904 e dal D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale)		
Alterazione di strade campestri e forestali	Sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 nonché dalla L.R. 31/2008 e dal D.Lgs. 42/2004		
Impiego di materiali artificiali (anche se riciclati) per la manutenzione delle strade campestri e forestali	€ 25	€ 500	Art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Produzione di suoni o rumori molesti	€ 25	€ 500	Art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Accensione di fuochi all'aperto non conforme alle norme	€ 100	€ 600	Art. 61 c5.1 L.R. 10/2008
Utilizzo di esplosivi o fiamme libere	€ 25	€ 500	Art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Campeggio o bivacco	€ 25	€ 500	Art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Conduzione di cani senza guinzaglio	€ 25	€ 500	Art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Danneggiamento di colture, incolti e prati	€ 25	€ 500	Art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Abbandono di rifiuti	€ 300	€ 3.000	Art. 255 c1 D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambientale) come modificato dall'art. 34 D.Lgs. 205/2010
Installazione di cartelli o manifesti o simili non autorizzati	€ 419	€ 1.682	Art. 23 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Costruzione di recinzioni non autorizzate	Sanzioni previste dagli artt. 31 e 37 del D.P.R. 380/2001		
Creazione di orti privati a scopo hobbistico	Sanzioni previste dagli artt. 31 e 37 del D.P.R. 380/2001		
Pulizia dei bordi dei terreni agricoli tra il 1 aprile e il 1 settembre o con l'utilizzo di prodotti chimici	€ 25	€ 500	Art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Manifestazioni e attività non autorizzate	€ 103	€ 413	Art. 18 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Accesso o transito non autorizzato di veicoli a motore nelle strade campestri e forestali interne al Parco	€ 84	€ 335	Art. 6 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Danneggiamento, riduzione o eliminazione dei sistemi verdi "areali/lineari"	€ 121,87 ogni 10 mq o frazione	€ 365,61 ogni 10 mq o frazione	Art. 61 c2 L.R. 31/2008
Danneggiamento, riduzione o eliminazione dei sistemi verdi "puntuali" (alberi o arbusti isolati)	€ 14,01	€ 1.340,56	Art. 61 c8 L.R. 31/2008